Protocollo Generale: 2024 / 72148 del 20/12/2024



Provincia di Treviso

ORDINANZA N. 137 DEL 16/12/2024

OGGETTO: QUALITA' DELL'ARIA. DEROGA PER EFFETTUAZIONE FALO' TRADIZIONALI IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DELL'EPIFANIA 2025

Settore Tecnico

Il Sindaco

Premesso che:

- in data 03/10/2024 si è riunito il Tavolo Tecnico Zonale della Provincia di Treviso durante il quale è stato illustrato il "Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia Europea", emesso dalla Regione Veneto con DGR 238 del 2marzo 2021, e gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure riassunti nell'Allegato A della DGRV 1089 del 9 agosto 2021;
- in base a dette disposizioni regionali è stato definito dal TTZ di mantenere quanto più possibile uniforme ed omogenea l'applicazione delle misure di limitazione previste dalla DGRV n. 238/2021 riguardanti la limitazione del traffico, l'accensione degli impianti di riscaldamento, la combustione di biomasse e il divieto di spargimento liquami regolamentata dalla DGRV n. 813/2021 sulla bese di provvedimenti ordinatori aventi validità dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno:
- durante il medesimo TTZ è emersa la problematica relativa alle eventuali deroghe per l'accensione dei falò tradizionali del giorno dell'Epifania, essendo fonti di inquinamento molto importante;
- in data 11/10/2024 è stata emessa l'Ordinanza Sindacale n. 112 ad oggetto "Inquinamento atmosferico misure urgenti in materia di contenimento della produzione di emissioni climalteranti e polveri sottili misure ai sensi della D.G.R. 238 del 02/03/2021" la quale, in particolare, all'art. 2 dispone "...di sospendere tutte le deroghe di cui all' art. 60 del Regolamento di Polizia Rurale e Ambientale per il medesimo periodo fino al 30 aprile 2025 fatta salva la possibilità di adottare speciali provvedimenti che dovessero rendersi necessari e che saranno valutati caso per caso";

Viste le richieste di deroga inviate dal alcune associazioni del territorio al fine di poter accendere i falò tradizionali dell'Epifania;

Ritenuto necessario fissare delle linee guida per rilascio delle suddette deroghe con lo scopo di limitarne il numero e le dimensioni e rilasciare l'autorizzazione fatto salva la condizione dell'emissione di bollettino ARPAV di allerta VERDE o se comunque nei giorni successivi è prevista la permanenza in tale livello di PM10;

ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.1gs 82/2005 Protocollo Generale: 2024 / 72148 del 20/12/2024



Provincia di Treviso

Visti:

- la DGRV 238 del 02.03.2021 ad oggetto "Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Approvazione";
- la DGRV 786 DEL 12.07.2024 ad oggetto "Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Estensione della validità delle misure di divieto e limitazione elencate nell'Allegato B della DGR n. 238/2021;
- la DGRV n. 122 del 10 febbraio 2015 "Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs. 152/2006";
- la DGRV n. 1909 del 29 novembre 2016 "Linee Guida per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale da PM10";
- la sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea;
- l'art. 10 della Legge 103/2023 di conversione del D.L. 69/2023 "Pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione. Procedura d'infrazione n. 2014/2147"
- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

ORDINA

SOLO IN ALLERTA VERDE e se rimane tale nel bollettino Arpav del 3 Gennaio 2025

- di concedere deroghe, in occasione delle celebrazioni dell'Epifania 2025, al divieto di falò tradizionali di cui alla propria Ordinanza Sindacale n. 112 del 11/10/2024 avente per oggetto "Inquinamento atmosferico misure urgenti in materia di contenimento della produzione di emissioni climalteranti e polveri sottili misure ai sensi della D.G.R. 238 del 02/03/2021";
- di subordinare il rilascio dell'autorizzazione da parte del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Roncade al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - **dimensioni massime** pari a 2 mt di altezza e 2 metri di diametro alla base;
 - **numero massimo nel territorio:** n. 6, uno per ognuna delle frazioni (Roncade Capoluogo, Biancade, Vallio; San Cipriano, Musestre, Ca' Tron).;
 - richieste solo da Associazioni/Pro-loco/Parrocchie quindi non saranno autorizzabili falò organizzati da privati;
 - il materiale utilizzato dovrà essere costituito solamente da legno vergine (non verniciato e/o
 trattato con solventi o simili) e ramaglie, con basso contenuto di umidità e prive di fogliame
 e/o aghi, per limitarne la fumosità;
 - dovranno essere **spenti con acqua entro un'ora dall'accensione**, con smontaggio e smaltimento dei residui entro il giorno successivo.

Non verranno concesse deroghe per accensioni di falò al di fuori dei giorni dell'Epifania (5- 6 gennaio 2025)

AVVERTE CHE

ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.1gs 82/2005



Provincia di Treviso

che qualora il bollettino Arpav dei giorni antecedenti l'evento riportasse il passaggio o la permanenza in **livello allerta 1 Arancio o allerta 2 – Rosso**, non si potrà accendere nessun tipo di falò e si dovrà provvedere entro il giorno successivo allo smontaggio e smaltimento in altra maniera delle pire, **ricordando che non potranno in alcun modo essere bruciate in nessun'altra data o luogo.**

Si ricorda che i livelli di allerta sono pubblicati nel bollettino PM10 di ARPAV reperibile al seguente link:

https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/bollettino-livelli-di-allerta-pm10

DISPONE

- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo pretorio, nel sito istituzionale e diffuso in tutte le forme ed i modi efficaci ed opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;
- che il presente provvedimento venga trasmesso alla Provincia di Treviso Settore Ambiente Pianificazione Territoriale e al Comando di Polizia Locale al fine dell'attività di vigilanza;

AVVERTE ALTRESI CHE

salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione alle disposizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis del D.Lgs. 267/2000;

INFORMA

che avverso questo provvedimento è ammesso:

- il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;
- il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24/11/1971, n.1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione.

Il Sindaco DONADEL MARCO

Documento firmato digitalmente (artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)